



Regolamento per il sistema di videosorveglianza all'interno e all'esterno dell'istituzione scolastica

I.T.T.S. - "S. FEDI - E. FERMI"-PISTOIA
Prot. 0007283 del 10/05/2024
VI-9 (Uscita)

Rev.2.1 del 10/05/2024

[approvazione del C.d.I. - Delibera n°28/2024 del 09/05/2024]

Art. 1 Finalità

Le finalità che l'istituzione scolastica ITTS Fedi-Fermi intende perseguire con il sistema di videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali che fanno capo alla responsabilità dell'Istituto, quali ad esempio il controllo e la sorveglianza degli accessi, nonché la prevenzione di eventuali atti di vandalismo sui beni appartenenti all'Istituzione scolastica o solo temporaneamente collocati all'interno della struttura.

La situazione sopra esemplificata comporta il controllo dei locali comuni interni, attualmente solo relativamente alla sede centrale "S. Fedi", identificati come Atrio scuola, corridoi, scale, accessi interni ed esterni compresi i ballatoi ed i loggiati, e la viabilità ricompresa nella recinzione stradale, compresi i cancelli carrabili.

Art. 2 Caratteristiche tecniche dell'impianto

Il sistema è costituito da una rete di videocamere a circuito chiuso, collegato alla rete intranet dell'Istituto.

Le telecamere sono installate nelle seguenti aree della sede centrale "S. Fedi": Atrio scuola, corridoi, scale, nei pressi degli accessi interni ed esterni compresi i ballatoi ed i loggiati, strade e piazzali interni alla recinzione della proprietà. Le immagini rilevate possono essere esaminate da remoto, esclusivamente dalle persone appositamente autorizzate, in presenza di segnalati allarmi per intrusione, incendio o altro e comunque solamente in orari di chiusura della scuola (assenza di lezioni e di servizio del personale); in tali orari sarà attiva anche la registrazione che verrà conservata per un massimo di sette giorni.

Le immagini sono visionabili direttamente su appositi monitor presso la portineria dell'istituto, l'ufficio del Collaboratore del Dirigente e nell'aula denominata "P2", con le predette modalità (orario di assenza del personale e studenti). Durante le ore di presenza del personale e studenti, detti monitor mostreranno solamente immagini nere o statiche non riferibili ad orari di attività scolastica, per quanto riguarda i locali interni oggetto di attività didattiche, mentre le immagini riprese da telecamere che inquadrano esclusivamente gli spazi esterni, saranno visibili sui monitor, al fine di garantire la sicurezza del patrimonio e controllare gli accessi, divenuti multipli, all'edificio, ma senza registrazione alcuna.

Al solo fine di consentire alle guardie giurate degli istituti di vigilanza un completo e dettagliato controllo dell'edificio, i monitor di portineria e dell'ufficio del collaboratore del Dirigente, saranno attivi con immagini in real-time durante gli orari di chiusura della scuola.

Art. 3 Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 (c.d. GDPR), si individua la persona del Dirigente scolastico quale responsabile della gestione e trattamento delle immagini, con il compito di vigilare sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dall'Istituzione scolastica e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia, con particolare attenzione a quanto disposto in materia dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Dirigente scolastico designa e nomina gli incaricati a cui affida i compiti specifici e le prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "SILVANO FEDI – ENRICO FERMI"



Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA) Tel. +39 0573 37211
Web: www.itffedifermi.edu.it E-Mail : pttf01000r@istruzione.it PEC:pttf01000r@pec.istruzione.it
Cod.Fisc.:80007710470 Cod.Mec.:PTTF01000R (Serale: PTTF010506) Cod.Fatturazione Elettronica: UFBJA8

Art. 4 Principi di pertinenza e di non eccedenza

Ai sensi del decreto legislativo. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 (c.d. GDPR) il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'Istituzione scolastica sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone.

Con particolare riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. È altresì vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 5 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare ad ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza può provvedere a trasferire le immagini registrate e a darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente art. 4, l'incaricato potrà procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Art. 6 Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici

Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.

Le immagini eventualmente registrate in base all'articolo 5 devono essere immediatamente cancellate se il Dirigente Scolastico non dovesse ritenere di darne informazione agli organi di Polizia o all'Autorità Giudiziaria.

Le immagini sono comunque mantenute solo per i tempi minimi indispensabili e non oltre sette giorni.

Art. 7 Informazione e segnalazione

Della presenza del servizio di videosorveglianza si darà ampia informazione a mezzo di apposita cartellonistica, con espressa informativa su scopi e finalità del sistema di videosorveglianza, apposta nelle aree coperte da videocontrollo, sia all'interno che all'esterno dell'edificio.

Art. 8 Periodo di attivazione videosorveglianza

In accordo con quanto indicato dal Garante Privacy nel Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, l'impianto di videosorveglianza sarà permanentemente attivo ma registrerà immagini solo negli orari di chiusura dell'edificio. Altresì durante l'orario di apertura e con presenza di personale e studenti, saranno in funzione solo le telecamere che inquadrano spazi esterni, visibili sui monitor ma senza registrazione alcuna, con funzione assimilabile a quella videocitofonica, necessaria per l'eventuale presenza di persone con disabilità che necessitino



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE “SILVANO FEDI – ENRICO FERMI”



Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA) Tel. +39 0573 37211
Web: www.itfedifermi.edu.it E-Mail : pttf01000r@istruzione.it PEC:pttf01000r@pec.istruzione.it
Cod.Fisc.:80007710470 Cod.Mec.:PTTF01000R (Serale: PTTF010506) Cod.Fatturazione Elettronica: UFBJA8

di aiuto nell'entrata, sia per salvaguardia da accessi di personale non autorizzato o ignoto, nonché per tutela del patrimonio e a garanzia della sicurezza.

Art. 9 Riferimenti del Titolare e dell'RPD, diritti dell'interessato

Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico in carica Graziano Magrini, elettivamente domiciliato presso la Scuola. Responsabile per la protezione dei dati è il Dott. Avv. Bruno Antonio Malena (contattabile all'indirizzo mail: info.dataprotectionofficer@gmail.com).

Diritti degli interessati

L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione dei trattamenti che La riguardano, il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto, nel caso di dati trattati con modalità informatiche, alla portabilità dei dati e ad opporsi ad un trattamento automatizzato degli stessi, compresa la profilazione.

Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dello stesso.

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

I diritti degli interessati sono elencati nel dettaglio nei seguenti articoli del Regolamento UE 2016/679:

Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato

Articolo 16 Diritto di rettifica

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati

Articolo 21 Diritto di opposizione

Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Articolo 23 Limitazioni

NOTA: Il testo completo del Regolamento in italiano è reperibile sul sito del Garante della Privacy.

Art. 10 Disposizioni di rinvio

Per quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

Art.11 Informativa agli interessati

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 nonché al Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010 dell'Autorità Garante Privacy gli Istituti devono fornire le dovute informazioni in ordine all'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza realizzato per scopi di sicurezza e tutela del patrimonio. La scuola ottempera a tale disposizione attraverso la pubblicazione dell'intero regolamento, a titolo di informativa agli interessati, sul sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. *Graziano Magrini*)